



Sentenza 85/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina MAIO	Presidente
Paola BRIGUORI	Consigliere
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Antonio PALAZZO	Consigliere – relatore
Flavia D'ORO	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. 60104 del ruolo generale, promosso da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S. (c.f. 80078750587), in persona del rappresentante legale *pro tempore*, con sede a Roma, in via Ciriaco il Grande n. 21, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Lidia Carcavallo (c.f. CRCLDI68C66F839U; p.e.c.avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it); Antonella Patteri (c.f. PTTNNL60E49D665K;

p.e.c.avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it); Giuseppina Giannico (c.f. GNNGPP70B57D883T; p.e.c. avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (c.f.

	PRDSRG72L16H501O; p.e.c. avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it),	
	ed elettivamente domiciliato negli uffici dell'Avvocatura centrale	
	dell'Istituto a Roma, in via Cesare Beccaria n. 29,	
	- appellante -	
	contro	
	xx, nato a xx4 (c.f. xx), in qualità di erede di xx, nato xx (c.f. xx),	
	rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Gianluca	
	Magnani (c.f. MGNGLC72E13H501I - p.e.c.	
	gianluca.magnani@oav.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato	
	presso l'Avv. Marco Viglietta (c.f. VGLMRC71M24H501F - p.e.c.	
	marcoviglietta@ordineavvocatirona.org), con studio a Roma in via	
	Fabio Massimo n. 45,	
	- appellato -	
	e nei confronti di	
	- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO, in persona del	
	rappresentante legale <i>pro tempore</i> , rappresentato e difeso <i>ex lege</i>	
	dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliato	
	presso i suoi uffici a Roma, via dei Portoghesi n. 12 (p.e.c.	
	ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);	
	- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il LAZIO, in persona del	
	rappresentante legale <i>pro tempore</i> , rappresentato e difeso <i>ex lege</i>	
	dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliato	
	presso i suoi uffici a Roma, via dei Portoghesi n. 12 (p.e.c.	
	ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);	
	per la riforma	
	2	

	della sentenza n. 552/2021 pronunciata tra le parti dalla Sezione	
	giurisdizionale regionale in composizione monocratica della Corte dei	
	conti per il Lazio, depositata il 1° luglio 2021.	
	Uditi nella pubblica udienza del 19 novembre 2025, tenutasi con	
	l'assistenza del segretario d'udienza dott.ssa Giuseppina Di Maro e	
	data per letta, con il consenso delle parti, la relazione del Cons. Antonio	
	Palazzo, per parte appellante l'Avv. Sergio Preden e per l'appellato	
	l'Avv. Magnani.	
	Esaminati l'atto di appello, la memoria di costituzione in giudizio del	
	sig xx in qualità di erede del sig. xx deceduto in corso di causa, nonché	
	gli ulteriori atti e documenti del fascicolo di causa.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con sentenza n. 552/2021 depositata il 1° luglio 2021, la Sezione	
	giurisdizionale regionale in composizione monocratica della Corte dei	
	conti per il Lazio, in accoglimento del ricorso proposto dal sig. xx, già	
	docente del III Istituto Statale d'Arte di Roma collocato a riposo a	
	decorrere dal 1° settembre 2012, contro l'I.N.P.S. e il M.I.U.R. per	
	ottenere la rideterminazione del proprio trattamento pensionistico con	
	inclusione nei dati di calcolo dei compensi retributivi accessori	
	percepiti negli aa.ss. 2002/2003, 2003/2004, 2005/2006 e 2008/2009	
	non computati dall'Istituto previdenziale intimato, dichiarata la	
	contumacia del menzionato Ministero e respinta l'eccezione di	
	prescrizione sollevata dal resistente I.N.P.S., ha ordinato a	
	quest'ultimo di effettuare il ricalcolo della prestazione pensionistica	
	3	

	del ricorrente a partire dal 1° settembre 2012 con computo degli	
	interessi di legge a far data dal pagamento ciascun rateo e al M.I.U.R.	
	di fornire tutte le informazioni utili a tale ricalcolo ove le stesse	
	risultassero mancanti, nonché ha condannato entrambi al pagamento	
	delle spese di lite, liquidate in euro 2.500, oltre accessori come per	
	legge, a favore del difensore del ricorrente, Avv. Magnani, dichiaratosi	
	antistatario.	
	1.1. In particolare, il Giudice di prime cure ha motivato la propria	
	decisione ritenendo che il ricorrente avesse dato prova in atti	
	dell'erroneità del trattamento pensionistico in godimento, in quanto	
	nei dati presi a riferimento per il calcolo della propria pensione non era	
	stata inserita anche la retribuzione accessoria (denominata	
	<i>"Retribuzione Professionale Docenti"</i> - R.P.D., come risulta dalla	
	documentazione di parte ricorrente versata agli atti del giudizio in	
	primo grado) percepita negli anni scolastici 2002/2003 2003/2004,	
	2005/2006 e 2008/2009 per avere prestato servizio su cattedre con	
	orario settimanale superiore a 18 ore (c.d. ore eccedenti su classi	
	collaterali) sulla base di atti di incarico conferiti negli anni scolastici	
	considerati dal dirigente p.t. dell'Istituto scolastico menzionato presso	
	cui prestava servizio.	
	1.2. Per parte sua, il resistente I.N.P.S., regolarmente costituitasi in	
	giudizio, non ha contestato quanto dedotto e allegato da parte	
	ricorrente, né il contenuto della documentazione da questa offerta in	
	comunicazione, limitandosi a eccepire: da un lato, che il ricorso era	
	inammissibile nei propri confronti ai sensi dell'art. 153, co.1, lett. b),	
	4	

	c.g.c., anche in considerazione del fatto che l'Istituto si sarebbe trovato	
	<i>"(...) nell'impossibilità di operare in mancanza di trasmissione da parte</i>	
	<i>dell'Amministrazione di competenza dei dati necessari per operare (...)", e</i>	
	che lo stesso <i>"(...) non ha alcuna competenza nel sollecitare lo svolgimento</i>	
	<i>delle fasi prodromiche (...) al procedimento di ricongiunzione di contributi</i>	
	<i>assicurativi (...)"</i> di spettanza dell'Amministrazione pubblica datrice di	
	lavoro; dall'altro, la prescrizione quinquennale dei ratei maturati e non	
	riscossi.	
	2. Con atto di citazione in appello, depositato il 21 luglio 2022,	
	l'I.N.P.S., a mezzo gli Avv.ti Carcavallo, Patteri, Giannico e Preden, ha	
	impugnato la summenzionata sentenza chiedendone la riforma in	
	quanto ritenuta erronea in diritto. L'appello è affidato a tre motivi di	
	censura.	
	2.1. Con il primo motivo, rubricato <i>"Violazione degli artt. 95 e 96 del d.lgs.</i>	
	<i>n. 174/2016, nonché dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 del codice civile"</i> , la	
	difesa dell'Istituto previdenziale appellante lamenta che la sentenza	
	impugnata sarebbe violativa delle regole in tema di onere probatorio e	
	di effetti derivanti dalla mancata contestazione da parte del convenuto,	
	in quanto le circostanze poste a fondamento della domanda,	
	rappresentate dall'avvenuta percezione delle maggiori retribuzioni	
	per le causali dianzi indicate e il loro inserimento nel computo dei dati	
	contributivi comunicati dal Ministero al momento della cessazione del	
	rapporto d'impiego, non erano conosciute dall'I.N.P.S. ed è per tale	
	ragione che l'Istituto non ha potuto contestarle (si menziona, a	
	conforto, Cass. civ., sent. nn. 14652/2016 e 16445/2018, secondo cui	
	5	

	l'onere di contestazione riguarderebbe solo i fatti noti alla parte, non	
	anche quelli ad essa ignoti).	
	Quanto sostenuto troverebbe peraltro conferma nella stessa sentenza	
	impugnata, avendo questa ordinato al Ministero dell'Istruzione, quale	
	datore di lavoro, di trasmettere all'Istituto previdenziale appellante i	
	dati necessari per il ricalcolo di cui si tratta.	
	Sotto altro profilo, la difesa in parola contesta l'affermazione, presente	
	nella sentenza impugnata, che il ricorrente avrebbe dato prova in atti	
	degli errori avvenuti nel calcolo della prestazione previdenziale. Tale	
	affermazione non troverebbe, infatti, riscontro nei documenti prodotti	
	da detta parte, riguardando questi solo lo svolgimento delle ore	
	eccedenti. Dunque, non avendo parte ricorrente fornito prova, come	
	era suo onere, degli elementi costitutivi del diritto vantato, la domanda	
	dal medesimo proposta contro l'Istituto previdenziale appellante	
	avrebbe dovuto essere respinta.	
	2.2. Con il secondo motivo, rubricato <i>"Violazione dell'art.43 del d.P.R. n.</i>	
	<i>1092/1973, come sostituito dall'art. 15 l. n. 177/1976, e dell'art. 2 della l. n.</i>	
	<i>335/1995"</i> la difesa dell'Istituto appellante si duole che la sentenza	
	impugnata avrebbe violato la normativa richiamata in rubrica, giacché	
	la retribuzione per le ore eccedenti il normale orario di cattedra di cui	
	all'art. 88 del d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 non rientra nella base	
	pensionabile, non essendo tale retribuzione annoverata nell'elenco	
	tassativo delle voci costitutive della base pensionabile per i dipendenti	
	delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n.	
	1092/1973 (si menzionano, a conforto, le sentenze n. 83/2018 della Sez.	
	6	

	Il giur. centr. app. e n. 238/2018 della Sez. III giur. centr. app. di questa	
	Corte).	
	2.3. Con il terzo motivo, rubricato “ <i>Accoglimento del ricorso anche in</i>	
	<i>punto di retribuzione per lo svolgimento degli esami di maturità – omesso</i>	
	<i>esame di una parte della domanda – omissione di motivazione sul punto –</i>	
	<i>violazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, come sostituito dall’art. 15 l.</i>	
	<i>n. 177/1976, e dell’art. 2 della l. n. 335/1995”</i> , la difesa dell’Istituto	
	previdenziale appellante censura altresì la sentenza impugnata per	
	avere accolto il ricorso anche con riferimento alla retribuzione	
	percepita dal ricorrente in qualità di Commissario agli esami di	
	maturità.	
	In disparte l’assoluto difetto di motivazione sul punto, la sentenza	
	impugnata <i>in parte qua</i> sarebbe affetta dal medesimo vizio eccepito in	
	ordine al computo nella base pensionabile della retribuzione delle c.d.	
	ore eccedenti, poiché anche la retribuzione percepita per avere svolto	
	il compito di Commissario agli esami di maturità non ha carattere di	
	continuità e non è riconducibile ad alcuna delle voci che	
	tassativamente compongono la base pensionabile per i dipendenti	
	delle Amministrazioni dello Stato ai sensi della già citato art. 43 del	
	d.P.R. n. 1092/1973 e ss.mm.	
	3. Con memoria depositata il 13 marzo 2024 si è costituito nel presente	
	grado di giudizio, a mezzo dell’Avv. Magnani, il sig. xx, in qualità di	
	unico erede del sig. xx, deceduto nella pendenza del grado di appello,	
	contestando l’appello avversario e chiedendo di:	
	“1. dichiarare inammissibile il gravame proposto dall’INPS.	
	7	

	2. In subordine/alternativa, rigettarlo nel merito perché infondato.	
	3. In ogni caso confermare la sentenza della Sezione giurisdizionale per il Lazio	
	di Codesta Ecc.ma Corte dei conti, in composizione monocratica n. 552 del	
	01.07.2021.	
	Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio, da	
	distrarsi.”	
	3.1. In via preliminare, la difesa del sig. xx ha eccepito l’inammissibilità	
	dell’appello dell’Istituto previdenziale in parola per un duplice ordine	
	di motivi.	
	Sostiene la difesa in esame che con l’appello <i>de quo</i> controparte ha	
	introdotto questioni che: da un lato, si collocherebbe al di fuori del	
	perimetro delle questioni giuridiche che possono essere utilmente	
	sollevate dinanzi al giudice d’appello della Corte dei conti in materia	
	pensionistica, comportandone dunque la sua inammissibilità, “(...) perché di fatto incentrato su una presunta valutazione erronea dei mezzi di	
	prova da parte del giudice monocratico (...)” (pag. 2 della memoria di	
	costituzione); dall’altro lato, non sarebbero mai state sollevate in primo	
	grado, giacché in questo grado si contesterebbe per la prima volta “(...) lo stesso diritto al ricalcolo della pensione, con inclusione della contribuzione	
	corrispondente alla retribuzione percepita per le cosiddette ore eccedenti il	
	normale orario di lavoro.” (pag. 3 della memoria di costituzione).	
	3.2. Nel merito, la difesa in esame contesta in radice la fondatezza di	
	ciascuno dei motivi di gravame a motivo del fatto che:	
	- la documentazione prodotta in primo grado smentirebbe l’assunto di	
	controparte secondo cui l’Istituto previdenziale appellante non fosse a	
	8	

	conoscenza che il dante causa del proprio assistito avesse percepito le	
	maggiori retribuzioni in contestazione e che tale circostanza fosse	
	inserita nei dati retributivi e contributivi comunicatigli dal M.I.U.R. al	
	momento della cessazione del rapporto di lavoro;	
	- gli emolumenti riconosciuti al dante causa del proprio assistito per le	
	ore prestate in misura eccedente rispetto all’obbligo orario previsto	
	dall’art. 88 del d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 non avevano natura	
	occasionale ed eventuale, ma costituivano una componente fissa e	
	continuativa della sua retribuzione per gli anni scolastici nei quali tali	
	“ore eccedenti” sono state svolte, in quanto quest’ultime “(...) sono	
	<i>conferite oltre l’orario di cattedra e sono attribuite per orai settimanali di</i>	
	<i>lezioni strutturati oltre l’orario settimanale. Spettano per tutto l’anno</i>	
	<i>scolastico (dal 1° settembre al 31 agosto) anche in caso di malattia, e vengono</i>	
	<i>inserite nel cedolino NoiPA del personale a tempo indeterminato dalle</i>	
	<i>Ragionerie Territoriali dello Stato.”</i> (si menziona, a conforto, il precedente	
	della sentenza n. 104/2008 della Sezione giurisdizionale regionale in	
	composizione monocratica della Corte dei conti per il Friuli-Venezia	
	Giulia: pag. 3 della memoria di costituzione).	
	Pertanto, conclude sul punto la difesa in discorso, tali emolumenti, in	
	quanto aventi natura fissa e continuativa per l’intero anno scolastico,	
	devono computarsi nella retribuzione fondamentale utile per la	
	determinazione della quota di pensione di cui all’art. 13, lettera a) del	
	d.lgs. n. 503/92.	
	4. All’udienza pubblica del 9 ottobre 2024 era constatata l’assenza in	
	atti di documentazione comprovante l’esclusività della qualità di unico	
	9	

	erede del defunto sig. xx da parte del sig. xx, di talché il Presidente,	
	sentito il Collegio, con ordinanza n. 18/2024 del 15 ottobre 2024, ha	
	disposto che l’odierno appellato producesse in giudizio siffatta	
	documentazione, rinviando la trattazione della causa all’udienza del 4	
	aprile 2025, poi differita all’udienza del 19 novembre 2025.	
	5. Alla pubblica udienza del 19 novembre 2025, terminata la	
	discussione e udite le conclusioni delle parti costituite, come da verbale	
	d’udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Va anzitutto dichiarata la contumacia del Ministero dell’Istruzione e	
	del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, i quali,	
	ritualmente evocati, non risultano costituiti nel presente grado di	
	giudizio.	
	2. Il primo motivo di appello è inammissibile.	
	2.1. Giova premettere che, ai sensi dell’art. 170, co.1, c.g.c., nei giudizi	
	in materia di pensioni <i>“l'appello è consentito per i soli motivi di diritto.</i>	
	<i>Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità,</i>	
	<i>lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica</i>	
	<i>o all'aggravamento di infermità o lesioni”</i> .	
	La disposizione codicistica dianzi citata riproduce testualmente quanto	
	stabilito in proposito dall’art. 1, co. 5, del d.l. n. 453/1993, convertito,	
	con modificazioni, in l. n. 19/1994, nel testo risultante dalla modifica	
	introdotta dal d.l. n. 543/1996, convertito, con modificazioni, in l. n.	
	639/1996, il cui significato e portata applicativa furono poi delineati,	
	10	

nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale di questa Corte che, con sentenza n. 10/QM del 1° aprile 1998, all'esito di un articolato percorso argomentativo, hanno affermato che, in ragione della connotazione datane dal legislatore, il giudizio di appello pensionistico: da un lato, si differenzia "(...) dall'appello tradizionalmente concepito, che, al contrario, può essere evocato quando si lamenti un'ingiustizia integrale della sentenza, nei suoi aspetti di fatto o di diritto o sotto entrambi i profili (...)"; dall'altro, è assimilabile "(...) al ricorso disciplinato dagli artt. 360 e segg. c.p.c. e ad attribuire alle Sezioni centrali di questa Corte dei conti, nei limiti dei giudizi d'impugnazione di sentenze pensionistiche, la veste di giudici della legittimità in totale sintonia con i giudici della Cassazione."

Stante la natura del giudizio di appello in materia di pensioni sopra tratteggiata, sono dunque inammissibili in grado di appello questioni che investono elementi valutativi che attengono all'ambito del giudizio di fatto riservato al giudice di merito, salvo che ciò non ridondi in un vizio di difetto assoluto o apparenza di motivazione ovvero di manifesta illogicità della stessa.

Alla stregua di quanto dianzi esposto, ritiene, dunque, il Collegio che sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di norme sostanziali (art. 2697 c.c.) e processuali (artt. 95 e 96 c.g.c.; 115 c.p.c.), l'Istituto previdenziale appellante ha, in realtà, censurato la valutazione che il Giudice di prime cure ha operato della prova e delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio, tenuto conto che l'apprezzamento della sussistenza o della

insussistenza della non contestazione esige l'interpretazione della domanda e delle deduzioni delle parti, e che tale attività è riservata al giudice di merito ed è sindacabile in sede di appello solo allorché essa integri uno dei vizi della motivazione della sentenza prima descritti. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “(...) *l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, quale contenuto della posizione processuale della parte, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione (Cass., Sez. L, n. 10182 del 03/05/2007; Sez. L, n. 27833 del 16/12/2005); spetta, infatti, solo al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass., Sez. 6 - 1, n. 3680 del 07/02/2019).*” (così, testualmente, Cass. civ., sez. II, ord. n. 27490 del 2019; cui *adde* Id., sez. lavoro, ord. n. 26319 del 2022 e giurisprudenza ivi richiamata).

Nel caso che occupa, la valutazione effettuata dal Giudice di prime cure è esente da censure sindacabili in questa sede poiché adeguatamente motivata in riferimento alla documentazione prodotta nel presente giudizio dal ricorrente, odierno appellato, a fondamento della dedotta sussistenza degli elementi costitutivi del suo diritto al ricalcolo del proprio trattamento pensionistico per le causali indicate (si veda il fascicolo di parte in primo grado e, in particolare, i docc. da 2 a 8.h e 11), e alla posizione assunta in primo grado dall'appellante

	I.N.P.S. che nella propria memoria di costituzione in giudizio non ha	
	formulato, come era suo onere, alcuna specifica contestazione sulle	
	circostanze di fatto analiticamente dedotte dal ricorrente e sulla	
	documentazione dal medesimo prodotta a supporto della pretesa	
	azionata.	
	3. Il secondo motivo di appello è fondato nei termini che seguono.	
	3.1. Quantunque la sentenza impugnata si limiti ad accertare il diritto	
	del ricorrente a vedersi ricalcolato il proprio trattamento pensionistico	
	includendo nella base di computo le R.P.D. percepite negli aa.ss.	
	2002/2003, 2003/2004, 2005/2006 e 2008/2009 per le c.d. <i>“ore eccedenti</i>	
	<i>su classi collaterali”</i> , e a ordinare all’Istituto previdenziale appellante di	
	procedere a tale ricalcolo, con decorrenza dal 1° settembre 2012 (data	
	di collocamento a riposo del sig. xx), essa pare implicitamente risolvere	
	positivamente la questione, non espressamente posta dalla difesa del	
	ricorrente in primo grado, come emerge dalla lettura del libello	
	introduttivo del presente giudizio, ma da essa sollevata in questo	
	grado con la memoria di costituzione in appello, secondo cui tale	
	retribuzione sarebbe ascrivibile al novero delle voci costitutive della	
	base pensionabile per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato	
	di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973 e ss.mm. e, dunque,	
	riconducibile alla quota A di cui all’art. 13, co.1, lett. a) del d.lgs. n.	
	503/1992 ai fini della determinazione del relativo trattamento	
	pensionistico.	
	3.2. Il Collegio rileva in proposito che la retribuzione di cui si discorre,	
	di natura accessoria, è stata istituita dall'art. 7 del CCNL 15 marzo 2001	
	13	

per il personale del comparto della scuola *“con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico (...)”* (co.1), con assorbimento del precedente compenso individuale accessorio, che viene contestualmente soppresso (co.2), e che, analogamente a quest'ultimo *“(...) è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 (...)”* (co.3).

A partire dall'entrata in vigore della suddetta disposizione di contrattazione collettiva, con tale retribuzione accessoria sono state dunque compensati anche i docenti di scuola secondaria di secondo grado che hanno prestato servizio su cattedre con orario settimanale superiore a 18 ore ai sensi dell'art. 3, co.10, del d.P.R. 23 agosto 1988, n. 399 e dell'art. 6, co. 2, del d.P.R. 10 aprile 1987, n. 209 (c.d. *“ore eccedenti prestate in classi collaterali”*).

La giurisprudenza di legittimità formatasi sull'argomento ha ritenuto che dal complesso delle richiamate disposizioni di contrattazione collettiva nazionale, su cui quelle successive hanno inciso solo per aspetti marginali (modifica dell'entità della R.P.D. e sua inclusione anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto: art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che la retribuzione in questione, comunque di natura accessoria, ha natura fissa e continuativa e non è collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (in

termini, Cass. sez. lav., ord. n. 20015 del 2018; in senso analogo, *ex multis*, Cass. n. 17773/2017).

Con sentenza n. 238/2018 questa Sezione ha condivisibilmente affermato che “(...) *a far tempo dal 1° gennaio 1993 [per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 503/1992], l’importo della pensione deve essere determinato in ragione della quota di pensione corrispondente all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993 - c.d. quota A - da calcolarsi secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta (art. 13, comma 1, lett. a), e della quota di pensione - c.d. quota B - corrispondente all’importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993 (art. 13, comma 1, lett. b) da calcolare secondo le disposizioni introdotte dal d.lgs. stesso.*

Ciò posto, pur in questo innovato contesto normativo la c.d. quota A di pensione è rimasta disciplinata dal D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 43 (recante le norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nel testo sostituito dalla L. 29 aprile 1976, n. 177, art. 15, che, dopo aver tassativamente indicato quali emolumenti vanno inseriti nel calcolo della pensione (ultimo stipendio o ultima paga o retribuzione e assegni o indennità pensionabili tassativamente indicati dalla stessa norma e integralmente percepiti), prevede all’ultimo comma che agli stessi fini, “nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile” (...).

Successivamente, la L. 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema

	<i>pensionistico obbligatorio e complementare, allo scopo di armonizzare i diversi</i>	
	<i>ordinamenti pensionistici, ha introdotto una nozione di pensionabilità analoga</i>	
	<i>a quella vigente nell'assicurazione generale obbligatoria gestito dall'INPS.</i>	
	<i>Secondo tale disposizione, a far tempo dal 1° gennaio 1996 tutti gli</i>	
	<i>emolumenti corrisposti al lavoratore, ad eccezione di quelli tassativamente</i>	
	<i>indicati nella L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, sia che attengano al c.d.</i>	
	<i>trattamento fondamentale che a quello accessorio, concorrono a formare la base</i>	
	<i>contributiva e, quindi, correlativamente, per effetto della riforma introdotta,</i>	
	<i>quella pensionabile.</i>	
	<i>A seguito di tale legge di riforma la base pensionabile è venuta ad arricchirsi</i>	
	<i>delle voci accessorie della retribuzione, con decorrenza dal 1° gennaio 1996,</i>	
	<i>includendo tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza</i>	
	<i>del rapporto di lavoro (art. 2, comma 9).</i>	
	<i>In particolare, poi, è da rilevare che la legge di riforma ha stabilito che per gli</i>	
	<i>assunti anteriormente al 1° gennaio 1996 la nuova base pensionabile, come</i>	
	<i>ampliata dall'art. 2 comma 9, può essere considerata solo ai fini del calcolo</i>	
	<i>della suddetta quota B (cit. L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 11).</i>	
	<i>Invece per la quota A opera il principio della tassatività stabilito dall'art. 43</i>	
	<i>del d.P.R. n. 1092 del 1973, secondo cui sono esclusi dalla base pensionabile</i>	
	<i>gli emolumenti di natura non stipendiale, a meno che la legge istitutiva non</i>	
	<i>ne preveda espressamente la pensionabilità.”. (in senso analogo, sent.</i>	
	<i>4/2017 della Sez. I giur. centr. app. di questa Corte).</i>	
	<i>È stato altresì affermato nella giurisprudenza di questa Corte che è da</i>	
	<i>escludersi che “(...) la eventuale computabilità della maggiorazione</i>	
	<i>dell’orario di insegnamento, oltre le 18 ore settimanali, nel calcolo</i>	

	<i>dell'indennità di buonuscita ne può comportare il computo anche ai fini del</i>	
	<i>trattamento pensionistico.</i>	
	<i>Invero l'ordinamento distingue e disciplina diversamente il trattamento di</i>	
	<i>quiescenza rispetto all'indennità di buonuscita, venendo in rilievo due istituti</i>	
	<i>giuridici del tutto autonomi e distinti, regolati da normative differenziate e</i>	
	<i>aventi caratteristiche ontologicamente diverse.</i>	
	<i>In particolare, non sussiste alcuna corrispondenza biunivoca tra la</i>	
	<i>pensionabilità di un emolumento e la sua inclusione nella indennità di</i>	
	<i>buonuscita (Corte costituzionale sent. n. 278/95 del 25.6.1995; Consiglio di</i>	
	<i>Stato, Adunanza plenaria, decisioni nn. 4 e 7 del 25.3.e 21.5.1996).</i>	
	<i>Per solo debito di completezza, il Collegio osserva che ai sensi dell'articolo 40</i>	
	<i>del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la materia della quiescibilità</i>	
	<i>degli emolumenti non rientra tra quelle disciplinabili dalla contrattazione</i>	
	<i>collettiva, per cui ogni riferimento a quest'ultima non è rilevante ai fini</i>	
	<i>dell'inclusione nella quota "A" di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992,</i>	
	<i>n. 503 (Corte dei conti, Sezione Seconda Centrale d'appello 20 luglio 2017, n.</i>	
	<i>502; Sezione Prima Centrale d'appello 2 gennaio 2017, n. 4)." (così, sent. n.</i>	
	<i>83/2018 della Sez. II giur. centr. app. di questa Corte).</i>	
	<i>Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie</i>	
	<i>risulta, dunque, che in assenza di una espressa disposizione di legge</i>	
	<i>che dispone in tal senso, la R.P.D. percepita dall'appellato per le c.d.</i>	
	<i>"ore eccedenti prestate in classi collaterali" negli aa. ss. qui considerati non</i>	
	<i>rientra tra le voci retributive che concorrono a formare la base</i>	
	<i>pensionabile per il calcolo della quota A del trattamento pensionistico</i>	
	<i>ai sensi dell'art. 13, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 503/1992. Tale</i>	
	17	

	retribuzione, pertanto, in sede di ricalcolo della pensione	
	dell'interessato potrà essere valorizzata solo ai fini del calcolo della	
	quota B del suddetto trattamento ai sensi dell'art. 13, co.1, lett. b) del	
	citato decreto legislativo.	
	4. Relativamente al terzo motivo di appello va evidenziato che esso si	
	basa su una erronea interpretazione della domanda formulata in primo	
	grado dal ricorrente, odierno appellato, posto che costui, come	
	testualmente emerge dal ricorso introduttivo del presente giudizio, ha	
	chiesto al giudice adito di <i>"(...) 1. accertare e dichiarare il [suo] diritto alla</i>	
	<i>ricostituzione del trattamento pensionistico in godimento previo computo, tra</i>	
	<i>i servizi utili e le retribuzioni percepite necessari per il calcolo della sua</i>	
	<i>pensione, delle cd. ore eccedenti su classi collaterali assegnategli negli aa.ss.</i>	
	<i>2002/2003, 2003/2004, 2005/2006 e 2008/2009 e da lui compiutamente svolte</i>	
	<i>(...)"</i> , senza menzione alcuna dei compensi percepiti in qualità di	
	Commissario di esame di maturità (cui si fa cenno solo nella narrativa	
	del ricorso, al punto 4 di pag. 2).	
	4.2. Il Giudice di prime cure, dunque, accertata la sussistenza del diritto	
	in questione, ha conseguentemente ordinato all'I.N.P.S., in	
	accoglimento della ulteriore e connessa domanda del ricorrente (<i>"2.</i>	
	<i>ordinare all'INPS convenuto di provvedere alla rideterminazione della</i>	
	<i>pensione n. 500068239 con decorrenza dal 1° settembre 2012, a mente di</i>	
	<i>quanto richiesto al precedente punto di domanda 1)"</i> , di ricalcolare il suo	
	trattamento pensionistico <i>"(...) a partire dal 1° settembre 2012 con</i>	
	<i>computo degli interessi di legge a far data da ciascun pagamento effettuato</i>	
	<i>(...)"</i> con esclusivo riferimento, in ossequio al principio di	
	18	

	corrispondenza tra chiesto e pronunciato, alle “ <i>cd. ore eccedenti su classi</i>	
	<i>collaterali assegnategli negli aa.ss. 2002/2003, 2003/2004, 2005/2006 e</i>	
	<i>2008/2009 (...)”.</i>	
	5. Per effetto dell’accoglimento del secondo motivo di appello la	
	sentenza impugnata va dunque riformata nei termini esposti in	
	motivazione.	
	6. La peculiarità della fattispecie esaminata e le oscillazioni	
	giurisprudenziali registrate in materia giustificano la compensazione	
	tra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale d’appello,	
	definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe e, in	
	riforma della impugnata sentenza n. 552/2021 della Sezione	
	giurisdizionale regionale in composizione monocratica della Corte dei	
	conti per il Lazio, depositata il 1° luglio 2021, dichiara che la R.P.D. per	
	le c.d. “ <i>ore eccedenti prestate in classi collaterali</i> ” percepita dal sig. xx negli	
	aa.ss. 2002/2003, 2003/2004, 2005/2006 e 2008/2009 non può essere	
	computata nella base pensionabile per il calcolo della quota A di cui	
	all’art. 13, co.1, lett. a) del d.lgs. n. 503/1992.	
	Spese del presente grado compensate.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.	
	L’ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Antonio Palazzo	Giuseppina Maio
	f.to digitalmente	f.to digitalmente
	19	

	Depositata in Segreteria il 20/05/2026	
	IL DIRIGENTE	
	f.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1	
	di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	Il Presidente	
	Giuseppina Maio	
	f.to digitalmente	
	In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione	
	omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.	
	Roma, 20/05/2026	
	Il Dirigente	
	f.to digitalmente	
	20	